

# ALLOGLOSSIE E MINORANZE LINGUISTICHE IN ITALIA. PROBLEMI TERMINOLOGICI E FORME DELLA TUTELA

Fiorenzo Toso  
Università di Sassari

Trattando il tema delle minoranze linguistiche in Italia, l'articolo attua una distinzione terminologica tra alloglossia e minoranze, sottolineando come quest'ultimo concetto possa essere agevolmente esteso anche a categorie di parlanti che solitamente non vi vengono contemplate, ad esempio coloro che parlano i diversi dialetti italiani, che non si possono considerare geneticamente né storicamente «varietà» della lingua ufficiale. La tutela delle sole alloglossie, prevista dalla legislazione statale, si è rivelata fino ad oggi fallimentare, e richiede una profonda revisione che faccia perno sulla distinzione, per le modalità di tutela, tra i parlanti, in quanto portatori di «diritti linguistici», e i vari idiomi, in quanto «beni linguistici» tutti meritevoli a vario titolo di riconoscimento del loro valore come elementi fondanti e parti integranti della diversità culturale che caratterizza il Paese.

## 1. ALLOGLOSSIA E MINORANZA

Come tutti i Paesi d'Europa (e del mondo) l'Italia è un paese linguisticamente plurale, che si caratterizza, in virtù di ben noti motivi geografici e storico-culturali, per un'inata vocazione al policentrismo. All'interno del panorama italiano, sotto il «tetto» rappresentato dalla lingua nazionale, la cui affermazione è il frutto di un processo secolare di affermazione del fiorentino letterario, si integra così un'estrema varietà di situazioni linguistiche.

I «dialetti italiani» come è noto, in quanto autonomi sviluppi del latino parlato nei diversi territori,<sup>1</sup> sono esempi rappresentativi delle difficoltà tassonomiche insite in una

1. «È dubbio lo statuto dei vari dialetti italiani (piemontese, lombardo, veneto, napoletano, pugliese, siciliano ecc.) che dal mero punto di vista della storia e della distanza linguistica avrebbero le carte in

concezione aggiornata della classificazione degli idiomi romanzi (Fernández Rei 2007: 477-478): se da un lato infatti, a tener conto della categoria klossiana, appare cospicuo nella maggior parte dei casi il livello di «distanziamento» rispetto alla lingua nazionale, altrettanto evidente appare, in alcune situazioni (anche alla luce del modello relativistico proposto da Muljačić [1996], non a caso sviluppato proprio a partire da un'osservazione accurata del contesto italoromanzo) l'ineludibile presenza di fattori di «elaborazione», che, diversamente attivi nei processi storici che riguardarono alcune varietà, possono avere avuto ripercussioni anche sulla loro percezione attuale (Metzeltin 2007: 149), mentre, per altre, l'emersione di fattori di questo tipo, secondo una tendenza riconoscibile a livello quanto meno continentale, è fenomeno recente ma non per questo meno significativo (Krefeld 2016).

Al di sotto del «tetto» rappresentato dall'italiano, e accanto alle diverse realtà italo-romanze (a seconda delle esigenze parcellizzabili all'estremo, o raggruppabili in un numero più ridotto di insiemi, che è possibile denominare alla luce della classificazione scientifica non meno che della prassi corrente, quanto meno secondo le modalità sancite dall'impostazione «polinomica» fissata da Marcellesi, 1984; 1991), si collocano storicamente, inoltre, le lingue correntemente definite «minoritarie», frutto di antiche immigrazioni o dell'inevitabile discrepanza tra confini linguistici (questi ultimi, peraltro, spesso relativi e opinabili) e confini politici.

In realtà, secondo una ormai consolidata tradizione di studi, per «minoritario» si dovrebbe intendere, in Italia, qualsiasi gruppo di parlanti che praticano un idioma diverso da quello ufficiale, e quindi anche i dialettofoni: tale è l'interpretazione che dell'articolo 6 della Costituzione («la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») era solito dare tra gli altri T. De Mauro, ricordando il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli» che impediscano la piena realizzazione dell'uguaglianza quanto meno formale di tutti «senza distinzione [...] di lingua» (De Mauro 2001: 11), e quindi, come scriveva già nel 1992 G. Ruffino, i parlanti di «ogni idioma parlato sul territorio della Repubblica» stessa (Ruffino 1992: 10).<sup>2</sup>

Più corretto pare quindi tenere distinto, in Italia, il concetto di «minoranza linguistica» da quello di «alloglossia», due termini che in questo caso non sono evidentemente sinonimi, perché col secondo si pone l'accento soprattutto sulla differente appartenenza genetica degli idiomi in questione. «Alloglotti» sono infatti, già nella percezione dell'Ascoli (1861) quegli idiomi che per la loro origine non latina o per la loro notevole distanza tipologica dall'italiano letterario (anche, ma non necessariamente, in virtù di una maggiore affinità con altre lingue romanze standardizzate) *non* appartengono, insieme ad esso, al sistema italoromanzo; «minoritarie» si possono correttamente definire invece, visto il prevalere di un criterio quantitativo (perché basato sul numero più ridotto di

regola per essere considerati sistemi linguistici a sé stanti, autonomi rispetto all'italiano e non sue varietà, anche se di solito non sono computati separatamente» (Berruto / Cerruti 2011: 227).

2. S'intende pertanto che la piena fruizione di diritti linguistici riguarda anche le «nuove minoranze» frutto di immigrazione recente (Panzeri 2015), la cui presenza propone tuttavia problematiche particolari, che esulano da una trattazione come la presente, incentrata sulle minoranze linguistiche «storiche» insediate in Italia.

locutori) e qualitativo (perché basato sulla detenzione di un numero minore e meno qualificato di funzionalità) anche le varietà che, insieme all'italiano letterario, concorrono a costituire tale sistema.

La distinzione terminologica ha un suo rilievo non soltanto concettuale, perché, come vedremo meglio nel prosieguo di questi appunti, investe aspetti significativi delle scelte di politica linguistica in atto in Italia, e pone in essere un discrimine all'interno del patrimonio linguistico del Paese: infatti, in parziale (almeno secondo l'interpretazione di De Mauro) applicazione del dettato costituzionale, solo alle varietà *alloglotte* parlate in Italia la produzione legislativa a livello nazionale riconosce, quanto meno in via teorica, specifiche forme di tutela, e ciò nel momento in cui, oltre tutto, una segmentazione netta tra ciò che pertiene alla categoria di alloglossia e il restante patrimonio minoritario non è sempre possibile.<sup>3</sup>

## 2. LE ALLOGLOSSIE IN ITALIA

Per lo più coinvolte, come meglio vedremo, in situazioni di plurilinguismo e pluriglossia all'interno delle quali la varietà locale è una soltanto delle componenti del repertorio linguistico delle comunità interessate (Berruto 2009), le alloglossie presenti storicamente in Italia (i cui parlanti ammontano a meno del 5% della popolazione complessiva) possono essere raggruppate secondo diversi criteri di classificazione.<sup>4</sup> Un primo gruppo è rappresentato anzitutto dalle minoranze *nazionali*, concetto che indica, in particolare, quei gruppi di popolazione presso i quali la diffusione di una varietà alloglotta si associa all'affermazione di un differente senso di appartenenza rispetto alla restante popolazione del Paese, col prevalere di «caratteri nazionali» rivendicati come altrettanti segnali di adesione a una diversa identità collettiva, tutelata in seguito ad accordi internazionali.

La distinzione tra le minoranze *nazionali* e le semplici minoranze *alloglotte* può essere constatata, ad esempio, nel confronto tra la popolazione germanofona dell'Alto Adi-

3. Ciò vale in particolare nel caso di quelle varietà come il sardo, il friulano e il ladino, che, prive di un livello di affinità con varietà romanze praticate prevalentemente al di fuori dei confini politici italiani (come è il caso invece dell'occitano del Piemonte occidentale o del catalano di Alghero) vedono riconosciute le loro prerogative di alloglossia sulla base di un mero criterio di distanza interlinguistica rispetto alla lingua ufficiale, anche come riflesso di tradizioni classificatorie sulle quali il dibattito è andato evolvendosi nel corso degli anni: e lo sottolineava già L. Renzi (1975: 341), segnalando provocatoriamente come «dire [...] che il sardo è una lingua, per poi doversi trovare a non saper rispondere che cos'è il lucano o il bergamasco, è, si vede, ficcarsi in un bel pasticcio»; soprattutto poi se si ammette che, come ricorda opportunamente Blanchet (1991: 89) a rigor di termini soltanto «la conscience linguistique et autoglossonymique des locuteurs, plus encore que le degré d'intercompréhension, permet d'isoler démocratiquement un idiome. Qu'importe si la variation est mathématiquement infime, la variation identitaire, elle, l'emporte».

4. Riassumo brevemente qui le scelte adottate in Toso (2008a) al quale rimando anche per una trattazione sistematica dei diversi casi menzionati e per la bibliografia di riferimento.

ge / Südtirol, che si riconosce per una serie di motivi non soltanto linguistici, ma anche storico-culturali, come portatrice di una identità nazionale austriaca, e quella di Alghero, per la quale le tradizioni catalanofone della città non determinano un diverso sentimento di appartenenza rispetto al resto della popolazione italiana; d'altronde, da un punto di vista strettamente linguistico, nel caso delle minoranze nazionali, a determinarne un'altezza, non è tanto il persistere degli usi tradizionali, quanto l'impiego di una lingua ufficiale e di cultura standardizzata differente dall'italiano: in Valle d'Aosta, così, l'uso del francese fornisce almeno in linea di principio prerogative di minoranza nazionale a una popolazione che, nella prassi parlata, adopera tale lingua soltanto in percentuali esigue.

Sulla base di questo criterio, tra le alloglossie presenti in Italia, formano altrettante minoranze nazionali, in continuità territoriale con le madrepatrie di riferimento, le popolazioni che praticano (accanto ai locali dialetti germanici, slavi e francoprovenzali) un uso colto e co-ufficiale del tedesco (provincia autonoma dell'Alto Adige / Südtirol, appunto), dello sloveno (città di Trieste / Trst e Gorizia / Gorica e aree rurali circostanti) e del francese (regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste).

Un legame esclusivamente genetico, più o meno forte, con le lingue ufficiali di Austria, Slovenia e Francia riguarda i dialetti praticati da alcuni gruppi di popolazione che, non nutrendo sentimenti di legame identitario nei confronti di tali paesi, si debbono invece considerare semplici minoranze alloglotte: è il caso delle comunità che praticano varietà di tipo germanico lungo la catena alpina in Trentino e in Veneto (gruppi *Cimbri* e *Mòcheni*) e in Friuli (Sappada e comunità carinziane di Sauris, Timau e del Tarvisiano), storicamente prive del «tetto» linguistico del tedesco standard, come anche i gruppi *Walsers* della Valle d'Aosta e del Piemonte. A loro volta, dialetti sloveni arcaici, distinti dalla lingua letteraria e i cui parlanti sono tradizionalmente privi di legame culturali con la Slovenia, si parlano anche lungo la linea di confine tra questo paese e la provincia di Udine, nelle valli del Torre e del Natisono e (in compresenza con dialetti friulani e germanici) nella conca di Tarvisio. Dialetti francoprovenzali slegati dal contesto di bilinguismo ufficiale italo-francese vigente in Valle d'Aosta sono parlati anche nella sezione nord-occidentale della provincia di Torino.<sup>5</sup> Condizioni di alloglossia legate a una continuità territoriale transfrontaliera riguardano inoltre i dialetti occitani parlati nel settore alpino del Piemonte occidentale, tra la Val di Susa e la Val Vermentina.

Nell'Italia meridionale e insulare le parlate alloglotte appaiono maggiormente disperse, come risultato dell'immigrazione in epoca medievale e moderna di popolazioni provenienti dall'esterno, con la sola probabile eccezione dei dialetti neogreci del Salento e dell'Aspromonte, per i quali resta aperto il problema della continuità con la lingua che fu parlata nella Magna Grecia; solo fra il Quattrocento e il Settecento si formarono invece le comunità di dialetto albanese diffuse tra l'Abruzzo meridionale, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, e nella stessa epoca si verificarono gli insediamenti slavi («croati») del Molise; al Trecento risale il ripopolamento di Alghero in Sardegna da parte di genti provenienti dalla Catalogna; gruppi di parlata provenzale

5. Il francese come lingua di cultura, in stretto rapporto con la fede valdese ivi praticata, fu diffuso (e parzialmente sopravvive) anche in alcune comunità di dialetto occitano del Piemonte occidentale, in condizioni di alloglossia ma non di minorità nazionale.

(e originariamente di confessione valdese) si stanziarono a loro volta in Calabria nel sec. xv (Guardia Piemontese), altri di dialetto francoprovenzale si stabilirono in epoca imprecisata nella Puglia settentrionale (Faeto e Celle San Vito).

Quest'ultimo popolamento non va probabilmente disgiunto, per epoca e circostanze, dall'immigrazione in Sicilia, in Basilicata e nel Cilento di popolazioni parlanti dialetti italiani settentrionali di area ligure e piemontese meridionale, che costituiscono un caso altrettanto tipico di parlata alloglotta, così definibile in rapporto al *continuum* dialettale in cui si trovano inseriti, privo tuttavia di riconoscimento formale da parte dello Stato italiano. A maggior ragione alloglotta, perché integrata in un contesto a sua volta alloglotta rispetto al resto d'Italia, è l'isola linguistica tabarchina in Sardegna, d'origine ligure ma formatasi attraverso l'immigrazione da un precedente stanziamento in Tunisia.

Alloglotti con tradizioni storiche antiche (risalenti almeno al Quattrocento) sono inoltre i gruppi zingari presenti in Italia, dispersi in collettività nomadi appartenenti ai ceppi *Sinti* (prevalenti nell'Italia settentrionale) e *Rom* (accresciuti di recente dall'immigrazione dall'Est europeo).

Come si è già visto infine, la nozione di alloglossia viene comunemente estesa, in Italia, anche al sistema delle varietà sarde, che si propongono come un insieme romanzo autonomo rispetto a quello dei dialetti italiani, e ai dialetti friulani e ladini, tradizionalmente integrati in una superiore unità «retoromanza», ma la cui peculiarità appare almeno in parte legata al persistere di condizioni di maggiore arcaicità rispetto alle contermini parlate italiane settentrionali. Per una parte almeno dell'area di dialetto ladino va del resto sottolineato che il mantenimento delle parlate locali si verificò in un ambito culturale prevalentemente germanico, e che lo sviluppo di una specifica identità ladina ha seguito fino a tempi recenti le vicende legate al contesto territoriale tirolese, fatto che ha accresciuto il senso collettivo di specificità della popolazione interessata.<sup>6</sup>

Una classificazione genealogica degli idiomi coinvolti nella categoria delle alloglossie consente di apprezzare la ricchezza di tale patrimonio linguistico storico in Italia, che è certamente tra i più variegati dell'Europa occidentale: esso comprende infatti idiomi di origine semitica (l'ebraico come lingua liturgica), indoeuropea a sé stante (greco, albanese e armeno come lingua liturgica), indoiranica (dialetti zingari), germanica (tedesco standard e dialetti tirolesi in Alto Adige, gruppi minori dell'area alpina), slava (sloveno standard e dialetti sloveni tra Friuli e Venezia Giulia, «croato» del Molise), neolatina galloromanza (francese, dialetti francoprovenzali e provenzali), iberoromanza (catalano), italoromanza (dialetti altoitaliani del Meridione e tabarchino), neolatina a sé stante (dialetti sardi, dialetti friulani e ladini).

Il panorama delle alloglossie storiche in Italia appare assai vario e articolato anche per distribuzione geografica (lungo i confini settentrionali e nel contesto meridionale e insulare) e per peso demografico: sono minoranze numericamente consistenti quelle regionali sarda (circa un milione di parlanti) e friulana (almeno 400.000), quella sudtirole-

6. Alle situazioni che compongono la mappa delle alloglossie storiche presenti in Italia si dovrebbero infine aggiungere alcuni casi specifici: ad esempio gli usi linguistici di comunità religiose disperse, come quella ebraica e quella armena, che fanno un'utilizzo liturgico delle rispettive lingue tradizionali. Un caso a sé è infine rappresentato, come in altri paesi, dalla Lingua dei Segni.

se (oltre 250.000), quella zingara (circa 120.000) e in minor misura (ma pur sempre con più di 50.000 parlanti) quella valdostana implicata nell'uso ufficiale del francese, quella slovenofona, quella albanofona e quella galloitalica di Sicilia.

In rapporto infine ai parametri UNESCO di vitalità e di tenuta nell'uso parlato, tra le alloglossie Berruto (2009: 341) definisce «in regressione» il sardo, i dialetti zingari, lo sloveno in provincia di Udine, il francoprovenzale in Valle d'Aosta, l'albanese, il provenzale e il catalano (a cui vanno aggiunte le varietà altoitaliane di Sicilia); in «forte regressione» i dialetti germanici minori, il francoprovenzale della Puglia, il greco e il «croato» molisano; in «lieve regressione» il friulano e il ladino (a cui va aggiunto il tabarchino, caratterizzato anzi da una notevole tenuta).<sup>7</sup>

### 3. I LIMITI DELLA TUTELA

Come si anticipava dunque, il panorama delle lingue minoritarie ammesse a tutela in Italia integra esclusivamente le varietà alloglotte, pur con alcune significative omissioni, e il provvedimento che le riguarda, L.N. 15 dicembre 1999, n. 482 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*)<sup>8</sup> continua a rappresentare l'unico provvedimento-quadro che definisca norme generali valide per tutto il territorio nazionale in merito a una delle tipologie sociolinguistiche presenti nel Paese, riferendosi non a singoli casi —siano essi oggetto o meno, come nel caso delle minoranze nazionali, di altri provvedimenti— ma a un insieme di situazioni che costituiscono l'unica «categoria» a torto o a ragione ritenuta meritevole di protezione e valorizzazione.

All'interno di esso, la definizione introdotta nell'articolo 1, comma 1, dell'italiano come «lingua ufficiale della Repubblica» ha rappresentato a sua volta una innovazione nel panorama giuridico italiano, dalla quale discendono i provvedimenti di tutela; coniugandosi con l'esigenza di adeguare la legislazione italiana alle direttive europee,<sup>9</sup> infatti,

7. La distinzione tra minoranze *nazionali* e minoranze *linguistiche* torna quindi utile ai fini di definire l'importante distinzione, all'interno delle alloglossie, tra lingue minoritarie e lingue «minacciate». Infatti, se è vero che, come si è appena visto, la condizione minoritaria implica in genere una situazione di crisi degli usi tradizionali, fino all'obsolescenza e alla morte della lingua, è altrettanto evidente che, all'interno di essa, le lingue delle minoranze nazionali, soggette a tutela in base ad accordi internazionali e praticate in contesti di co-ufficialità in una varietà standard che gode di prestigio e di usi pubblici nei paesi di riferimento, sono le uniche alloglossie a risultare «non minacciate».

8. Commenti, critiche, osservazioni e rilievi in merito alla legislazione italiana si leggono tra gli altri in Gusmani (2003); Orioles (2003; 2007); Telmon (2006; 2007), Toso (2004; 2008a); da un punto di vista più strettamente giuridico, si vedano anche Piergigli (2001; 2003), Malfatti (2004), Panzeri (2016).

9. Il richiamo dell'articolo 2 ai «principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» si riferisce infatti alla *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* (1992) che costituisce il punto di riferimento per le legislazioni nazionali: essa prevede tra l'altro che gli Stati aderenti, al momento della ratifica, indichino esplicitamente le lingue alle quali verranno applicate le norme di tutela (articolo 3, comma 1). Significativamente però, al momento attuale le istituzioni italiane non hanno ancora ratificato la Carta.

soltanto l'ufficialità dell'italiano consente la tutela di altri idiomi, dei quali viene fornita un'elencazione:

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La rigidità di questo catalogo, tuttavia, implicando la volontà di istituire una gerarchia all'interno del patrimonio linguistico storico del Paese, rappresenta il principale punto debole del testo legislativo, poiché non motiva i criteri di selezione adottati, evidentemente legati a concezioni tutt'altro che aggiornate rispetto ai progressi della riflessione scientifica in materia di minoranze: la mancata considerazione della tipologia sociolinguistica e del livello di elaborazione raggiunto dai vari idiomi contemplati, ad esempio, si accompagna a una sopravvalutazione della discriminante genealogica come criterio-guida nella scelta dei gruppi linguistici ammessi ai benefici di legge, svuotando il provvedimento dei principi costituzionali in nome dei quali esso è stato emanato: quelli, per richiamare ancora De Mauro, che prevedono l'uguaglianza quanto meno formale tra i cittadini indipendentemente dalla lingua che praticano. È evidente infatti che ciò che del patrimonio linguistico italiano rimane fuori dalla sistemazione proposta all'articolo 2 della legge, dichiarato nei fatti non suscettibile di tutela ed escluso pertanto dalla categoria di «bene» linguistico, rappresenta l'orizzonte linguistico di milioni di persone fatalmente escluse dai benefici previsti.

Alla gerarchizzazione del patrimonio linguistico italiano, il «numero chiuso» delle «minoranze linguistiche storiche» con la sua elencazione imprecisa e contraddittoria,<sup>10</sup>

10. Anzitutto l'utilizzo della definizione «popolazioni albanesi, catalane...» sembra implicare l'ammissione di un diverso senso di appartenenza nazionale, confermato dal nesso che attua una distinzione tra i gruppi dotati (teoricamente) di uno Stato estero di riferimento (Albanesi, «Germanici», Greci, Sloveni, Croati, e anche i Catalani) e quelli privi di tale supporto, per i quali si insiste invece su un'appartenenza meramente linguistica: si menzionano in tal caso popolazioni «parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo». Ma sotto la denominazione di «popolazioni germaniche», ad esempio, vengono integrati gruppi linguistici e culturali assai diversi per modalità d'impianto storico, tipologie dialettali, realtà sociolinguistica: e se il tedesco standard ha una vitalità e una pratica effettiva nel Tirolo Meridionale, con tutte le conseguenze identitarie del caso, non costituisce invece un «tetto» accettabile per le comunità germanofone minori sparse altrove. A sua volta, lo sloveno standard viene sostanzialmente rifiutato come «tetto» linguistico da una parte della popolazione di lingua slava della provincia di Udine, con motivazioni di ordine storico-ideologico non meno che per l'effettiva distanza che intercorre tra le arcaiche parlate delle valli del Resia e del Natisone e la lingua di Stato dell'attuale Repubblica di Slovenia. Ancora, la distinzione tra popolazioni parlanti il francese e il francoprovenzale, date le modalità della pluriglossia e del plurilinguismo valdostani è sostanzialmente priva di senso, in quanto il francese è il «tetto» statutario dei dialetti locali, così come il tedesco lo è dei dialetti tirolesi dell'Alto Adige, nei confronti dei quali non viene prevista alcuna forma di tutela. Quanto infine alla definizione di «occitano», essa ha complesse implicazioni di ordine politico-culturale («¿lengua real, ficción del movimiento occitano o concepto que reúne un grupo de dialectos?»), come riassume efficacemente Fernández Rei [2007: 475] ed ha scatenato le non infondate proteste dei fautori di una denominazione alternativa e non meno legittima, quella di «provenzale».

associa inoltre l'omologazione di realtà sociolinguistiche assai diverse tra di loro, col risultato di fornire soluzioni di tutela, a seconda delle situazioni, di volta in volta insufficienti, poco efficaci oppure ampiamente superate (nel caso delle minoranze nazionali) dalla legislazione vigente.

Dalla rigidità del criterio di classificazione degli idiomi ammessi a tutela consegue inoltre, tra le ricadute negative della L.N. 482, anche l'enfatizzazione del principio di autoidentificazione, con gli equivoci e le arbitrarietà puntualmente sottolineati a suo tempo da Orioles (2003: 23), per il quale

una volta soddisfatti i requisiti meramente formali delle delibere di «zonizzazione» assunte dalle Amministrazioni provinciali, non c'è modo di precludere l'accesso alla tutela a comunità che per motivi populistici o anche solo opportunistici abbiano proclamato la loro appartenenza a uno dei dodici ceppi linguistici minoritari contemplati dalla legge.

Si è assistito così, in questi vent'anni, a una indebita dilatazione di diverse aree linguistiche minoritarie su ambiti comunali i cui amministratori avevano percepito i vantaggi economici dell'iscrizione a una qualsiasi minoranza,<sup>11</sup> o all'inaspettata resurrezione di identità linguistiche in comunità presso le quali le varietà alloglotte risultavano ormai estinte da tempo: d'altronde, la percezione della legge come «risorsa» per comuni collocati spesso in aree economicamente depresse o marginali era un rischio assolutamente prevedibile, e con essa lo scatenarsi della corsa all'autocertificazione linguistica destinata a coinvolgere anche le aree contigue all'effettiva dislocazione delle realtà minoritarie.

Ne è risultato un proliferare di episodi di malcostume amministrativo diffuso, secondo la prassi che in Ungheria, altro paese afflitto da una controversa legislazione in materia, si definisce ormai correntemente col nome di *etnobusiness*; e come già aveva riassunto ironicamente Telmon (2006: 49), è ormai evidente come

il senso degli affari (la speranza cioè di poter trarre dalla 482 qualche utile per il proprio comune) abbia dato una mano al fiorire di un sentimento di identità fino a quel momento languente. Soltanto così si spiegano numerose e furbesche adesioni, purtroppo sancite da acquiescenti (o ignoranti) consigli provinciali, da parte di comuni che non hanno assolutamente nulla a che fare con le minoranze alle quali asseriscono di appartenere.

---

11. Alcuni esempi particolarmente clamorosi sono stati esaminati in Toso (2008b), e tra essi quello, forse il più noto, dei falsi occitani della Liguria occidentale (Toso [2009]). Un caso al limite del paradosso, ma che non sarebbe spiaciuto a qualche sceneggiatore delle vecchie commedie all'italiana, è la delibera con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli aveva approvato la richiesta dei comuni dell'isola d'Ischia di dichiarare la propria appartenenza alla minoranza linguistica germanofona: tra le motivazioni del provvedimento, oltre alle positive ricadute in termini turistici, figurava la presenza «storica» sull'isola di molte donne tedesche o austriache sposate a ischitani!

Queste pratiche disinvolve e illegali<sup>12</sup> non rappresentano mai, in ogni caso, un servizio reso alla causa delle alloglossie, non solo per la dispersione delle già esigue risorse (in costante erosione dal 1999 a oggi) che comportano, ma anche per le ripercussioni di carattere percettivo, che inducono a relativizzare il senso di appartenenza delle popolazioni interessate, e a rimodellarlo sulla base di convenienze vere o presunte, generando «confini» linguistici antistorici e arbitrari.

Al contempo, le fondate aspirazioni alla tutela di gruppi minoritari la cui alloglossia si configura come fatto «oggettivo», nel caso soprattutto dei gruppi di lingua tabarchina della Sardegna e altoitaliana della Sicilia, sono rimaste scandalosamente disattese per il timore che una proliferazione dei processi rivendicativi possa portare a un'applicazione estensiva dei benefici previsti dalla 482;<sup>13</sup> e resta non meno evidente il disagio di quei gruppi anche consistenti che, appartenenti a minoranze dialettone e inglobati in ambiti territoriali nei quali prevalga una varietà alloglotta, percepiscono inevitabilmente la propria situazione come un caso di discriminazione; o ancora, di quelli che debbono rassegnarsi a soggiacere a una abdicazione «tecnica» della propria effettiva identità linguistica, dichiarando un'appartenenza linguistica «altra» che consenta loro di fruire dei benefici di legge.<sup>14</sup>

Alla legge 482 va ancora ascritto, come già si anticipava, un atteggiamento «sostanzialmente omologativo» (Orioles 2003: 24) che ignorando lo specifico profilo sociolinguistico delle diverse aree mette sullo stesso piano realtà particolarmente forti da un punto di vista della base demografica e / o della rappresentatività dell'idioma di minoranza, e situazioni caratterizzate da una netta crisi dell'uso e delle funzioni sociali della varietà oggetto di tutela.

Per le minoranze nazionali, già tutelate in base a legislazioni specifiche e a trattati internazionali, la 482 non ha introdotto elementi sostanziali di novità in una prassi già

12. Sono del tutto illegali, in particolare, le dichiarazioni di appartenenza linguistica formulate per comuni dei quali sia nota a livello scientifico e per opinione comune l'effettiva appartenenza a un'area dialettale differente da quella dichiarata. Il carattere fraudolento emerge soprattutto se, alla luce del regolamento attuativo della legge (decreto presidenziale 345 del 2 maggio 2001), articolo 1, comma 3, risulta che «l'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica previste dalla legge» non viene a coincidere «con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica».

13. Su questi aspetti si vedano in particolare Orioles / Toso (2001) e Toso (2003). La mancata tutela di queste «eteroglossie interne» (su questa definizione e per una trattazione complessiva dei gruppi linguistici implicati si veda Orioles / Toso [2005]) è un aspetto nodale e particolarmente clamoroso delle inadempienze e delle ambiguità della 482 in merito a una corretta applicazione del principio di tutela delle minoranze.

14. Tale caso riguarda in particolare le varietà sardocorse, che in base alle leggi della Regione Autonoma della Sardegna, «Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna», articolo 2, comma 4, vedono peraltro tutelata la propria specificità rispetto al sardo. La legislazione regionale attribuisce quindi, correttamente, carattere di specificità alle varietà sardocorse (oltre che all'algherese e al tabarchino), mentre quella nazionale tace completamente in merito allo status da attribuire a queste parlate, strettamente imparentate a una varietà (il corso) ufficialmente riconosciuta come minoritaria dallo Stato francese.

ampiamente collaudata di riconoscimento (se non di enfaticizzazione) dei rispettivi diritti linguistici e culturali. Ma per le alloglossie più deboli, al contempo, la legge si è rivelata in larga misura inapplicabile, finendo per favorire soprattutto gli aspetti deteriori di un malinteso senso di «tutela» e «promozione», che passa attraverso il finanziamento a pioggia di iniziative folkloristiche o di altre manifestazioni poco attinenti a una corretta politica di salvaguardia delle lingue di minoranza.

A generare confusione, ancora una volta, è stata l'elencazione delle lingue tutelate, perché molti dei provvedimenti previsti dalla legge implicano l'esistenza di varietà sovraordinate, che esistono soltanto nei casi in cui una legislazione pregressa, vincolata ad accordi internazionali, codifichi e certifichi le modalità di applicazione *reale* di un bilinguismo istituzionale: il carattere velleitario di gran parte delle norme previste dalla legge si riconosce soprattutto nel fatto che prevedono l'utilizzo delle varietà alloglotte in ambienti che ad esse risultano storicamente estranei, implicando l'esigenza di una elaborazione, promozione e soprattutto accettazione, da parte dei parlanti, di una varietà sopralocale riconosciuta e «ufficializzata».

In realtà però, la presa d'atto dell'appartenenza dei dialetti sardi o occitani a un sistema linguistico diverso da quello italo-romanzo non risolve affatto i delicati problemi inerenti all'utilizzo di tali idiomi come codici «totali»: la legge prevede così, ad esempio (articolo 8), la possibilità da parte dei Comuni di promuovere la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana: ma non tiene minimamente conto dell'oggettiva difficoltà di molte delle lingue ammesse a tutela, in base alla situazione sociolinguistica storica e *attuale*, di sostenere tale traduzione.<sup>15</sup>

Queste distorsioni sono legate al principio secondo il quale una lingua ammessa a tutela debba immediatamente assumere prerogative ricalcate su quelle condivise dal codice egemone, come se ciò rappresentasse automaticamente una *chance* dal punto di vista della rivitalizzazione degli usi *parlati*, ai quali dovrebbe rivolgersi in primo luogo l'azione di salvaguardia.<sup>16</sup> Ma la promozione di un idioma si esaurisce in tal modo nella burocratizzazione della prassi comunicativa, senza tenere conto del dato ormai ampiamente acquisito

15. Va osservato infatti che ad eccezione delle lingue delle minoranze nazionali, ci troviamo nella maggior parte dei casi di fronte a dialetti eteroetnici per i quali non esiste *storicamente* neppure una volontà condivisa di promozione da parte delle popolazioni interessate: e se si eccettua ancora una volta il caso delle minoranze nazionali, il rapporto che sussiste tra l'italiano e questi dialetti eteroetnici da un lato e l'italiano e i dialetti omoetnici dall'altro è, dal punto di vista degli usi sociali e istituzionali e del senso di appartenenza che la loro pratica ingenera, sostanzialmente identico. Tutto ciò pone ancora una volta il problema della legittimità della distinzione di carattere giuridico che è stata instaurata in Italia tra alcune varietà elencate nel testo della legge 482/1999 e le altre varietà che si integrano nel patrimonio linguistico nazionale.

16. «La legge tutela le lingue minoritarie attraverso tre strumenti principali: l'insegnamento nella scuola, l'uso della lingua nell'amministrazione pubblica e nei mezzi di comunicazione radiotelevisiva. Si tratta di strumenti che hanno grande forza istituzionale. Una critica mossa a questa impostazione è che, nell'esperienza di altri paesi, né l'uso ufficiale né l'insegnamento scolastico sono di per sé sufficienti a garantire la vitalità della lingua» (Allasino 2007: 131).

anche dalla ricerca sociolinguistica militante, che se da un lato «l'officialisation valorise l'usage de la langue, lui attribue une valeur sociale en garantissant son emploi dans un certain nombre d'échanges définis par la loi», dall'altro essa non basta certo, da sola, «à ouvrir des perspectives de développement pour une langue» (Giordan 1992: 31).

Il tentativo di promuovere dal nulla una varietà sopralocale (fatalmente artificiosa, sia che si tratti di elaborarla a tavolino come media delle varianti dialettali in uso, sia che si tratti di basarla su un modello ritenuto il più prestigioso nell'ambito delle varietà che si riconoscono integrate nella «lingua» che si intende tutelare) implica comunque anche altri rischi: ad esempio, per quanto secondo alcuni i processi di standardizzazione non comportino necessariamente un ripudio della vernacularità,<sup>17</sup> resta pur vero che le iniziative di promozione di standard unificati partono da un concetto di «sacrificio linguistico» che, passando attraverso un'adesione «ideologica» alle ragioni dell'utilizzo del codice minoritario, implica una limitazione della sua pratica spontanea: parlare la lingua minoritaria diventa a questo punto, prima che necessità comunicativa realmente avvertita, esigenza di affermazione di un'alterità e di una militanza. Si capisce quindi come il risultato del processo di elaborazione possa generare reazioni di rigetto da parte dei fruitori ideali —le popolazioni interessate— di un programma di standardizzazione dai connotati fatalmente élitari, in più di un caso promossi da operatori totalmente o in gran parte estranei alla realtà *visstuta* dell'idioma.

Il problema di fondo sta dunque nella percezione dell'oggetto di tutela: per il legislatore non si è trattato di codici comunicativi reali, per i quali buona parte delle norme proposte non rappresenta affatto una possibilità di rivitalizzazione, ma di «lingue» che, in una considerazione in gran parte mitica della storia linguistica italiana, si vorrebbero in astratto «minorizzate» in virtù di una precisa volontà storica di negazione dei diritti linguistici, retrocesse alla condizione di dialetti come conseguenza di un processo secolare di dequalificazione, e oggetto ora di una sorta di risarcimento.<sup>18</sup>

Nella realtà storica, però, gran parte delle «lingue» alloglotte ammesse a tutela non sono mai emerse da un livello vernacolare e non dispongono neppure di un «tetto» unitario di riferimento culturale, di una koinè riconosciuta dalla maggioranza dei locutori anche come semplice varietà letteraria. Continua così a mancare, alla maggior parte delle lingue elencate all'articolo 2 del testo legislativo, un livello formale convincente, in grado non solo di sorreggere prospettive più o meno opportune di utilizzo «alto», ma anche di imbrigliare e disciplinare la vitalità delle varianti locali, della vernacularità che costituisce l'esplicito riferimento culturale dell'esperienza linguistica minoritaria e ne è anche, in gran parte, un punto di forza nella pratica quotidiana.

17. Ancora H. Giordan (1992: 31), tra gli altri, sostiene ad esempio che «ce processus d'unification de la langue n'implique en aucune façon l'élimination des variétés dialectales», ma è facile ribattere, già con L. Renzi (1975: 343) e con l'esperienza verificatasi in vari contesti minoritari europei, che in un processo di tutela basato sull'espansione degli usi scritti «non è possibile ammettere le diverse varietà locali [...]». Una volta adottata una sola forma per il sardo, o per il ladino, ecc., le varietà locali sono subordinate e sacrificate. [...] Quello che si può fare è solo di scegliere una subordinazione a una lingua che si presenti come un punto di riferimento meno remoto che non la lingua "nazionale"».

18. Sui rischi di un'adozione indiscriminata dei concetti di «minorizzazione» e di «lingua minorizzata» nel contesto italiano rimando a Toso (2015).

Di conseguenza, i provvedimenti elencati nella 482, più che un'effettivo recupero del patrimonio linguistico minoritario, sembrano aver garantito «soprattutto una sua sopravvivenza burocratica, attraverso la creazione e il mantenimento di ristretti gruppi di interesse e di professionisti dediti a coltivarlo» (Allasino 2007: 131).<sup>19</sup>

#### 4. DIRITTI LINGUISTICI, PATRIMONIO LINGUISTICO

Già prima dell'approvazione della legge in materia, T. Telmon aveva fatto osservare come la battaglia a favore delle lingue minoritarie trascuri, attraverso una visione esasperatamente etnicistica, molte implicazioni della problematica reale delle comunità implicate,

prima fra tutte, quella della stratificazione sociale interna alle minoranze, rilevabile anche nei suoi riflessi linguistici: implicazione di importanza enorme, poiché la considerazione della minoranza come di un insieme socialmente omogeneo e indifferenziato porta alla distorsione della realtà e alla visione astratta della contrapposizione tra maggioranza e minoranza linguistiche come contrapposizione di classe, prescindendo dai reali rapporti di classe che sono invece riscontrabili nelle minoranze non meno che nelle maggioranze (Telmon 1994: 926).

Accanto a ciò, la mancata considerazione da parte della legislazione nazionale in materia di alloglossie delle interazioni plurilingui e pluriculturali delle situazioni di minorità linguistica discende ancora una volta dal criterio di inventariazione dei patrimoni linguistici ammessi a tutela.

Sotto questo punto di vista, la legge rivela anzi alcune delle sue carenze teoriche maggiori: riguardo alle modalità di inserimento dell'uso delle lingue minoritarie nei processi educativi, ad esempio, valgono appieno le perplessità espresse a suo tempo da Simone (1999) sull'opportunità di un insegnamento che finisce per introdurre la pratica di un monolinguisimo a base minoritaria in realtà storicamente connotate in senso plurilingue,<sup>20</sup> col risultato di accreditare la sostanza di un equivoco di fondo, secondo il quale «esistano “gruppi linguistici” rigidamente divisi, compartimentati, quando invece il plu-

19. Anche Telmon (2007: 314-315) soffermandosi sugli aspetti negativi «di una gestione, da parte dei Comuni interessati, eccessivamente formalistica e burocratica, quando non addirittura clientelare, del processo applicativo della legge», ha insistito sui rischi della gestione dei benefici di legge da parte di gruppi interessati essenzialmente alla fruizione delle risorse: «spesso più fortemente concentrate sulla lingua che non sui parlanti, talune associazioni hanno tentato, frequentemente riuscendoci, di creare delle condizioni di monopolio, cercando ad esempio alleanze privilegiate con forze politiche o con singoli “protettori” politici».

20. Come osserva opportunamente Berruto (2007: 31), infatti, «per definizione le situazioni delle lingue minoritarie sono situazioni di repertori almeno bilingui e spesso plurilingui, e dunque tautologicamente di contatto fra sistemi linguistici».

rilinguismo attraversa la comunità e l'intercomprensione è in ogni caso garantita» (Orioles 2003: 38).

Più in generale, anche se non è forse il caso di paventare l'erezione di steccati etnici, in questo caso specifico la legge rivela non solo, ancora una volta, una mancata consapevolezza della realtà attuale, ma anche del contesto *storico* delle comunità alloglotte e dei singoli individui che vi si integrano, accreditando le istanze di quei gruppi radicali dell'attivismo politico-culturale che interpretano il monolinguisimo a base minoritaria come meccanismo di acquisizione di una «coscienza» etnica, in realtà slegata dal vissuto personale e dal retroterra culturale dei parlanti: a partire da una reinterpretazione storica largamente viziata da una percezione nazionalitaria del problema, si finisce insomma per fornire sostanza a concezioni astratte della personalità di ciascuna comunità alloglotta, rischiando contestualmente di privare i singoli membri del diritto all'appartenenza plurale che costituisce il retaggio culturale di ciascuno.

Il concetto di minorità e di «identità etnico-linguistica» che venne in realtà elaborato contemporaneamente alla codifica, nei vari paesi europei, delle diverse «identità nazionali», rischia così di apparire preesistente — e per ciò stesso dotato di maggiore legittimazione storico-culturale — rispetto agli stessi modelli culturali «nazionali» ai quali i sostenitori dell'identità «etnica» aspirano non di rado a omologarsi. C'è quindi il rischio che l'ingessatura dei patrimoni linguistici minoritari presupposta dalla 482, alla lunga, non generi forse i prodromi di una disgregazione dell'«identità nazionale» paventata in qualche ambiente reazionario, ma che favorisca il processo di codificazione di artificiose identità «altre».

Se si ammette invece che la «lingua» minoritaria catalogata nel testo di legge è solo una delle componenti del repertorio dei gruppi interessati, appare chiaro che nella maggior parte delle situazioni la costruzione, a partire da essa, di una specifica «identità» linguistica quale componente di un più ampio senso di appartenenza etnico-culturale è il frutto di scelte ideologiche (e per lo più non *storiche*) prima che di un effettivo e radicato coinvolgimento delle popolazioni: viene meno più che mai, così, il ruolo della lingua come fattore «oggettivo» di distinzione, e persino dell'ambito di diffusione di una varietà come «territorio» afferente a una specifica realtà «etnica».<sup>21</sup>

Vale dunque la pena di sottolineare ancora una volta come una specifica «identità» individuale o collettiva basata su aspetti linguistici possa essere «costruita» e potenziata in qualsiasi momento e a partire da qualsiasi situazione, segmentando esperienze individuali e attribuendo una valenza particolare a una delle diverse componenti che in esse si integrano. Ciò che «ci si sente» (o che si afferma di «sentirsi») dal punto di vista dell'appartenenza linguistica può insomma differire sostanzialmente da ciò che realmente *si è*, nel senso che il rivendicare un'«identità» linguistica implica necessariamente l'enfatis-

---

21. Ad esempio la compartimentazione rigida tra un'area dialettale «occitana» e un'area dialettale «piemontese» non ha senso evidente ove si consideri che nel territorio riferito alla presenza di una minoranza «occitana» vigono condizioni storiche di plurilinguismo per le quali i dialetti piemontesi sono da secoli presenti, e oggi addirittura maggioritari e per lo più dotati di un prestigio maggiore rispetto alle varietà strettamente locali.

zazione, nella rappresentazione di se stessi, di componenti essenziali del proprio vissuto, ma anche il ripudio o la rimozione di altre.<sup>22</sup>

Questa relativizzazione del concetto di «identità» linguistica, che consegue a quella del concetto stesso di «lingua» minoritaria rende tra l'altro evidenti i motivi per i quali l'esistenza tra linguisti e giuristi «di un differente approccio [...] alle “lingue” e ai “dialetti”» abbia comportato «sul piano del diritto positivo, e quindi della protezione offerta dall'ordinamento giuridico italiano, la ricomprensione tra le prime di alcuni idiomi che la filologia generalmente riconduce ai secondi» (Malfatti, 2004: 250): la posizione dei giuristi (e nel caso specifico del legislatore) nascerebbe quindi dall'equivoco di fondo di ritenere estendibile a *tutte* le situazioni di alloglossia ammesse a fruire dei benefici di legge un rango (culturale, identitario, funzionale: in altre parole, sociolinguistico) paragonabile a quello che riguarda le lingue ufficiali.

Riformulato il problema linguistico, anche quello giuridico andrebbe allora impostato in altra maniera, distinguendo tra la tutela dei *diritti* linguistici (che riguarda individualmente e collettivamente le persone, i locutori: Poggeschi [2010]) e l'esigenza di una tutela degli idiomi in quanto *beni* e parte costitutiva del patrimonio culturale, idiomatico e (perché no) identitario delle diverse comunità che si integrano nello Stato, e perciò dello Stato stesso.

Sotto il primo punto di vista valgono ancora una volta le considerazioni formulate da T. De Mauro a commento della legge 482/1999, secondo cui l'enunciato costituzionale all'articolo 6

non comporta né sollecita distinzioni tra vari tipi di minoranza. Fin dalle discussioni preparatorie fu chiaro il suo nesso con un altro dei principi fondamentali con cui la carta costituzionale si apre: il principio dell'uguaglianza “sostanziale” sancito dal comma secondo dell'art. 3 (De Mauro 2001: 12).

Questo significa, molto semplicemente, che lo Stato ha il dovere di tutelare i *diritti* di *tutti* i cittadini che si trovino in situazione di minorità linguistica, intendendo con tale definizione la difficoltà oggettiva di partecipare alla vita sociale, civile e culturale del Paese in seguito a discriminazioni di ordine linguistico: ciò estende quindi il diritto alla tutela a *tutte* le persone che per qualsiasi motivo non possano fare valere pienamente il proprio orizzonte comunicativo nell'esercizio delle loro prerogative di cittadini.

A sua volta, in nome del principio costituzionale di uguaglianza formale, viene meno la presunta specificità delle situazioni (socio)linguistiche elencate nella L.N. 482/1999, poiché si deve attribuire un valore relativo all'importanza del dato genetico e tipologico

22. Il carattere in gran parte mitico di queste forme di identificazione è confermato dal panorama sociolinguistico che coinvolge in molti casi i gruppi minoritari, presso i quali l'uso parlato della lingua tradizionale è spesso a livelli avanzati di obsolescenza (quando non prossimo all'estinzione) a dispetto delle forme di *rappresentazione* dell'alterità linguistica volte ad accreditarne la vitalità ed è anche interessante notare come molto spesso i militanti e i promotori di iniziative a favore delle lingue minoritarie siano cresciuti e si siano formati in un contesto familiare di italofoonia, «recuperando» a livello individuale una pratica dell'idioma tradizionale che è spesso — per i suoi stessi caratteri di intransigente iper-correttismo — ripudiata dai parlanti di eredità diretta.

laddove esso non generi storicamente (ciò che avviene nel caso delle sole minoranze «nazionali») implicazioni oggettive di carattere identitario; da questo punto di vista, ammettere l'esigenza della tutela di *alcune* e di *alcune* soltanto tra le varietà che si integrano nel patrimonio linguistico nazionale, costituisce, prima ancora che una discriminazione nei confronti di quanti parlano quelle rimaste escluse, una grave omissione nei confronti di una parte rilevante di tale patrimonio, con grave danno per i cittadini tutti.

Dal punto di vista legislativo, almeno in astratto, e fatti salvi i diritti imprescindibili delle minoranze nazionali (del resto già opportunamente garantiti da accordi internazionali e da apposite normative), la tutela dovrebbe insomma garantire da un lato *tutti* i cittadini da eventuali discriminazioni basate sulla lingua, e far sì, dall'altro, che *tutto* il patrimonio linguistico nazionale sia oggetto di promozione e tutela attraverso un provvedimento-quadro che preveda poi (anche attraverso deleghe alle singole regioni) il ricorso a normative apposite per casi di specifico rilievo come quelli rappresentati dalle alloglossie o da altre situazioni peculiari.

In tal modo il concetto stesso di alloglossia, liberato da sovrastrutture ideologiche, consentirebbe di individuare quelle varietà che richiedano forme particolari e diversificate di tutela e promozione, sulla cui sostanza e sulle cui modalità sarà urgente avviare quanto prima un dibattito serio: il fatto stesso che nessuna delle varietà minoritarie ufficialmente tutelate abbia fatto fin qui registrare un pur timido accenno di inversione di tendenza rispetto al decremento del numero dei locutori e alla crisi dell'uso effettivo, dovrebbe indurre a riflettere con la dovuta attenzione sul fallimento dei provvedimenti in vigore e sull'esigenza ineludibile di un mutamento d'indirizzo (Toso 2014).

## 5. LA TUTELA DELLE «LINGUE D'ITALIA»: UN PROBLEMA APERTO

Così impostato, il tema della tutela delle «minoranze linguistiche» travalica dunque il riferimento esclusivo alle alloglossie, coinvolgendo l'insieme del patrimonio linguistico italiano soprattutto per quanto riguarda il concetto di «bene» suscettibile di conservazione e promozione; ma, anche, porzioni non ridotte di cittadini per quanto riguarda la fruizione di «diritti» linguistici garantiti dalla Costituzione: in termini di patrimonio linguistico *storico*, questa estensione riguarda in primo luogo le varietà italo-romanze diverse dalla lingua ufficiale e i loro parlanti.<sup>23</sup>

23. La questione è opportunamente riassunta da Telmon (2006: 39): «Se posta nei termini corretti di una dialettica tra sistemi linguistici dominanti e sistemi linguistici dominati, infatti, l'intera questione delle minoranze linguistiche deve essere collocata in una normale situazione di diglossia, dove il polo del codice dominante è quello della lingua italiana, mentre il polo del codice subalterno è costituito da tutte (e da ciascuna del) le singole parlate locali, indipendentemente dalle loro origini storiche e dalle loro collocazioni tipologiche. Alla luce di ciò, e per non portare che alcuni esempi, non c'è differenza, dal punto di vista della necessità di essere tutelate nei confronti della lingua italiana, tra la parlata bava-ro-austriaca di Vipiteno in Alto Adige (minoranza storica, oggetto di tutela), quella galloitalica ligure di Calasetta in Sardegna (minoranza altrettanto storica, non oggetto di tutela) e quelle, poniamo caso, galloita-

Intorno al tema della valorizzazione e promozione dei patrimoni linguistici minoritari italo-romanzi sembra però mancare, finora, la serenità necessaria per impostare un dibattito costruttivo: se persino in Francia, paese caratterizzato da tradizioni secolari di centralismo politico, il concetto plurale delle *Langues de France* inclusivo delle varietà territoriali più prossime allo standard ufficiale è oggi pressoché universalmente accettato (Cerquiglini 2003), sembra invece perdurare in Italia, soprattutto in alcuni ambienti accademici conservatori, una forte diffidenza nei confronti di qualsiasi ipotesi di riconoscimento dei «dialetti» non tanto da un punto di vista istituzionale, ma anche soltanto come «oggetti» linguistici meritevoli di valorizzazione.

Del resto, persino una valutazione del policentrismo e della diversità territoriale come elemento determinante del processo di costruzione della realtà culturale e linguistica italiana attuale fatica ancora ad affermarsi, e ciò persino dopo la proposta di ampie sintesi come quella di Bruni (1992), che d'altro canto hanno riguardato, essenzialmente, più la lettura dei processi di italianizzazione delle regioni che non l'esistenza di singole «storie» regionali.

In questo modo, una lettura complessiva delle vicende linguistiche del Paese, fondamentalmente incentrata sulla rappresentazione di una secolare tensione centripeta, non rende del tutto conto della varietà di situazioni che ha caratterizzato attraverso i secoli il complesso panorama italiano e il processo di unificazione linguistica:

è sottinteso, primo, che non si tratta affatto di uno sviluppo lineare, e, secondo, che non tutti i dialetti attuali si possono considerare tali in ogni periodo storico. Ad esempio nelle Repubbliche di Genova e di Venezia era comune usare il toscano letterario al livello della scritturalità; ma questo uso (che non escludeva mai quelli del veneziano e ancora meno del genovese) non è sufficiente assolutamente per attribuire automaticamente lo status di dialetto al genovese o al veneziano che venivano ampiamente usati nella comunicazione formale e ufficiale, cioè nell'oralità elaborata. Erano delle 'lingue' nel loro contesto storico e politico, e sarebbe fuorviante di trasferire un concetto di 'lingua' formatosi nelle condizioni comunicative e ideologiche degli Stati nazionali ottocenteschi a epoche in cui non esisteva né l'ideale della omogeneità e esclusività linguistica né il controllo semiotico generale eseguito dalla scuola dell'obbligo, dalle media ecc. (Krefeld 2008: 35-36).

Su questo sfondo, la dialettofobia di una parte del mondo accademico continua a manifestarsi attraverso atteggiamenti quanto meno discutibili, proprio mediante fruste polemiche terminologiche, anche a fronte di una produzione scientifica e di una prassi divulgativa che tendono ormai ad eludere la difficoltà di una distinzione troppo netta tra *lingua* e *dialetto*, ammettendo tranquillamente la definizione di *lingue d'Italia*.<sup>24</sup>

lica di Casalpusterlengo, italo-romanza di Trebisacce o veneta di Trebaseleghe (minoranze altrettanto storiche e ancora più risalenti, non oggetto di tutela)».

24. Basti considerare ad esempio i titoli di opere come Seriani / Trifone (1994), Banfi (2014) o Filipponio / Seidl (2015) per constatare come questo tipo di definizione sia ormai serenamente accolto negli ambienti scientifici più aggiornati. È capitato ancora di recente, tuttavia, di vedere attaccata con argomenti alquanto capziosi una mostra dedicata a una delle varietà italo-romanze di maggiore impatto nella storia della circolazione linguistica nel Mediterraneo e oltre, soltanto per la scelta dei curatori di

Se non una completa giustificazione, alcune di queste posizioni trovano una motivazione, del resto, di fronte a iniziative, anche di carattere normativo, che rischiano di apparire dettate da forzature strumentali più che dall'effettiva volontà di attuare una politica efficace a favore dei patrimoni linguistici regionali. In tal senso si possono interpretare ad esempio le argomentazioni di P. D'Achille (2016) intorno ad alcuni rischi insiti in un progetto di legge regionale di valorizzazione del patrimonio linguistico lombardo: implicando nei fatti il programma di standardizzazione di una «lingua lombarda», essa aprirebbe la strada a processi che allo stato attuale non sembrano corrispondere a esigenze effettivamente condivise dalla comunità dei parlanti, né a una trasmissione efficace dell'eredità linguistica regionale.

Al tempo stesso però, non si capisce perché, tra gli altri, il tema dell'eventuale codificazione di alcune varietà linguistiche italo-romanze debba essere considerato come una sorta di *monstruum* in quegli stessi ambienti che ammettono poi serenamente (o per convenienza ignorano) l'esistenza di iniziative analoghe riguardanti varietà alloglotte come il sardo, l'occitano o il friulano: eppure Metzeltin (2007: 147-153) ha esaminato comparativamente i meccanismi di standardizzazione delle lingue romanze che si presentano oggi come varietà ufficiali e di grande diffusione (italiano compreso), e l'emergere di queste esigenze a livello regionale, sottolineando come queste ultime si proponessero sostanzialmente con «las mismas fases que las lenguas nacionales».

Indipendentemente dunque da come la si pensi, questi processi, che hanno conosciuto come è noto «una notable aceleración en la segunda mitad del siglo xx» (Metzeltin 2007: 150) meriterebbero, anche in Italia, di essere oggetto di studio e di pacata riflessione più che della stigmatizzazione da parte di chi, a torto o a ragione, li ritiene *tout court* associati a forme di rivendicazione politico-culturale volte a sovvertire l'assetto unitario di un Paese che ha serenamente celebrato di recente, è forse il caso di ricordarlo, i centocinquanta anni della sua unificazione.<sup>25</sup>

intitolarla «Il genovese. Storia di una *lingua*»: e ciò in un articolo il cui autore (Coletti 2017), pur ammettendone confusamente l'ambiguità terminologica («e il genovese *non è una lingua* [...] definire lingua il genovese *non è sbagliato*»: corsivi miei), pretenderebbe di rendere oggettiva e universale la percezione propria della storiografia linguistica italiana dei concetti di «lingua» e «dialetto», arrivando a sostenere una sorta di carattere innato della condizione di quest'ultimo, e accampando a sostegno delle proprie tesi alcune valutazioni francamente ridicole per qualsiasi studioso di linguistica romanza, come quella secondo la quale «tra il bergamasco e il milanese e il varesotto non ci sono meno differenze che tra l'italiano e il portoghese».

25. L'emergere del leghismo e dei suoi confusi e strumentali atteggiamenti a «favore» delle tradizioni e delle lingue locali è divenuto un comodo alibi per tutta una serie di atteggiamenti dialettofobi e postpuristi che si servono di un'antistorica e fuorviante identificazione tra l'interesse per i patrimoni linguistici e le più viete rivendicazioni politiche, per stigmatizzare e connotare negativamente le iniziative (persino, in qualche caso, di carattere scientifico) volte alla conoscenza e alla promozione dei dialetti. Su questi atteggiamenti reazionari e sulle loro conseguenze aveva ironizzato anche U. Eco, sottolineando come il leghismo renda «tutti timorosi di esibire un amore per la tradizione locale, che può essere inteso come scelta politica. Il leghismo è un poco come la pedofilia: prima accarezzavi per strada o in un negozio un bambino che ti capitava tra i piedi, e ora tieni accuratamente le mani in tasca perché non si sa mai cosa la gente può pensare. I pedofili ci sottraggono la gioia di accarezzare i bambini e i leghisti ci sottraggono la gioia di provare orgoglio per le nostre tradizioni» (Eco 2005: 37).

Atteggiamenti di questo tipo sembrano del resto destinati, più che a smorzarla, ad accrescere strumentalmente la tendenza di un certo attivismo linguistico, ormai presente in quasi tutte le regioni italiane, a percepire come unico ricorso utile alla «tutela» e alla «promozione» degli idiomi locali un loro processo di codificazione e ufficializzazione: sorge così il dubbio che l'insistito richiamo a una presunta «minaccia» rappresentata dall'«ufficializzazione» dei dialetti (talvolta, non a caso, inopinatamente associata a un'eccessiva enfattizzazione dei rischi di «anglicizzazione» culturale del Paese)<sup>26</sup> serva soprattutto, in realtà, a suffragare ipotesi di antistorico protezionismo linguistico a sostegno dell'italiano, secondo modalità delle quali alcune istituzioni non hanno mai rinunciato del tutto a proporsi come gestrici e, conseguentemente, come beneficiarie.<sup>27</sup>

Sta di fatto comunque che, come si accennava, per la colpevole mancanza di una visione d'insieme sul tema della promozione e tutela delle minoranze linguistiche italo-romanze, le «fughe in avanti» rappresentate dall'iniziativa delle singole regioni mostrano spesso seri limiti, sia dal punto di vista dei presupposti teorici che dell'applicabilità pratica: basti per tutti il caso recentissimo del rigetto da parte della Corte Costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 in base alla constatazione che «non è consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la “propria” comunità in quanto tale come “minoranza”».<sup>28</sup>

Pare insomma evidente che, in assenza di un provvedimento-quadro di emanazione statale, la tutela delle varietà italo-romanze non possa essere delegata a iniziative estemporanee, e a un attivismo da parte degli enti territoriali che ha portato finora a una produzione tanto ampia quanto diseguale e per certi aspetti caotica,<sup>29</sup> legata com'è a condizionamenti politici di varia natura, all'emersione di gruppi di attivisti spesso più visibili di quanto non siano rappresentativi di istanze effettivamente condivise dalla società

---

26. Di una sorta di «santa alleanza» tra i dialetti e l'inglese ai danni dell'italiano fantastica anche Coletti (2017), come se a partire da una mostra storico-documentaria che si limitava a esibire pacificamente testi che confermano, questo sì, il prestigio *storico* del genovese, dovesse prendere avvio una sorta di aggressione ai danni della lingua nazionale ai fini di insidiarne le prerogative, sullo sfondo di non meglio precisate iniziative nelle quali si «bypassa [notare l'anglismo brutto!] l'italiano e ipotizza un bilinguismo genovese-inglese»!

27. Metzeltin (2007: 177) menziona a proposito «la tentativa del gobierno Berlusconi de instituir un *Consejo superior de la lengua italiana*», che suscitò in effetti qualche appetito, mai del tutto sopito, in alcuni ambienti accademici.

28. D'altronde, in mancanza di direttive nazionali in tal senso, resta aperta la strada a legislazioni regionali fatalmente caratterizzate da distorsioni o interpretazioni strumentali del principio di «tutela» dei beni linguistici. È stato anche il caso del Piemonte, dove la legge regionale n. 11 del 7 aprile 2009 in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale (a sua volta ritenuta incostituzionale) ha inteso attuare una sostanziale parificazione tra il piemontese e le «lingue» presenti nella regione e riconosciute anche dalla 482: di fatto però, si era inteso per «piemontese» soltanto la varietà cosiddetta «illustre». È poi significativo tra l'altro che la legge, pur dimostrandosi garantista nei confronti dei gruppi occitani, francoprovenzali e walser, già tutelati in base alla L.N. 482/1999, non facesse menzione dei dialetti lombardi e liguri che coprono fasce consistenti a ovest e a sud della regione. Su questo episodio cfr. Panzeri (2012).

29. Sugli aspetti più strettamente giuridici legati alla produzione legislativa regionale in materia di patrimoni linguistici si vedano tra gli altri Panzeri (2009; 2014); per alcune considerazioni generali, Toso (2005).

civile, alla stessa confusione generata dalle ambiguità terminologiche sui concetti di «lingua» e «dialetto» e persino alla loro ricezione in seno alla comunità scientifica.

Come quello della tutela (rivelatasi fin qui fallimentare) delle alloglossie, il «problema» finora sostanzialmente disatteso della valorizzazione (su quali presupposti? con quali criteri? in quali forme?) delle varietà italo-romanze si colloca quindi in un quadro normativo carente, che se da un lato risente della particolare complessità del panorama linguistico italiano, deve dall'altro i suoi deficit anche e soprattutto a una sottovalutazione del tema della diversità linguistica come aspetto costitutivo della realtà culturale contemporanea, e della sua conservazione come aspetto imprescindibile di una politica aggiornata alle esperienze in atto nella maggior parte delle democrazie occidentali avanzate.

Sotto quest'ultimo aspetto, il ruolo della ricerca linguistica, nelle sue diverse declinazioni (storica, sociolinguistica, glottodidattica...) sembra destinato a rivelarsi di cruciale importanza ai fini di una corretta impostazione di linee generali d'intervento, che a partire anche dall'ineludibile superamento della legislazione vigente in materia di alloglossie prevedano una riconsiderazione del patrimonio linguistico italiano nel suo insieme, con una attenta valutazione dei ruoli e delle prerogative delle sue diverse componenti, come oggetto di attenzione da parte dei vari livelli istituzionali.

## BIBLIOGRAFIA

- ALLASINO, Enrico (2007): «Nazioni virtuali. Le politiche per la tutela delle minoranze linguistiche in Piemonte», in ALLASINO, Enrico e altri (a cura di): *Le lingue del Piemonte*. Torino: Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte, p. 127-138.
- ASCOLI, Graziadio I. (1861): *Colonie straniere in Italia*, in: *Studj critici*. Gorizia: Tip. Paternolli, p. 315-363.
- BANFI, Emanuele (2014): *Le lingue d'Italia fuori d'Italia. Europa, Mediterraneo e Levante dal Medioevo all'Età moderna*. Bologna: Il Mulino.
- BERRUTO, Gaetano (2007): «Lingue minoritarie e sociolinguistica del contatto», in CONSANI, Carlo / DESIDERI, Paola (a cura di): *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*. Roma: Carocci, p. 17-31.
- BERRUTO, Gaetano (2009): «Lingue minoritarie», in: *XXI Secolo. Comunicare e rappresentare*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, p. 335-346.
- BERRUTO, Gaetano / CERRUTI, Massimo (2011): *La linguistica. Un corso introduttivo*. Torino: UTET.
- BLANCHET, Philippe (1991): «Pour la reconnaissance du droit des locuteurs à disposer de leur idiome: un nouveau principe linguistique», *Langage et société*, 55, p. 85-94.
- BRUNI, Francesco (a cura di) (1992): *L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali*. Torino: UTET.
- CERQUIGLINI, Bernard (a cura di) (2003): *Les langues de France. Textes rassemblés par M. Alessio et J. Sibille*. Paris: Presses Universitaires de France.

- COLETTI, Vittorio (2017, 22 ottobre): «Povera lingua italiana, assediata dai dialetti dal basso ed all'inglese», *La Repubblica*.
- D'ACHILLE, Paolo, «La salvaguardia della “lingua lombarda” in una legge regionale», <<http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/salvaguardia-lingua-lombarda-legge-regionale>> [ottobre 2016].
- DE MAURO, Tullio (2001): «Premessa», in ORIOLES, Vincenzo / TOSO, Fiorenzo (a cura di): *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna*. Recco: Le Mani, p. 11-14.
- ECO, Umberto (2005): «La lingua degli italiani, trent'anni dopo», in RUFFINO, Giovanni e LO PIPARO, Franco (a cura di): *Gli italiani e la lingua. A quarant'anni dalla pubblicazione della Storia linguistica dell'Italia unita di Tullio De Mauro. Atti del convegno (Palermo-Bagheria, 13-14 giugno 2003)*. Palermo: Sellerio, p. 31-42.
- FERNÁNDEZ REI, FRANCISCO (2007): «Plurilingüismo y contacto de lenguas en la Romania europea», in GARGALLO GIL, Enrique / BASTARDAS, Maria Reina (a cura di): *Manual de lingüística románica*. Barcelona: Ariel, p. 477-516.
- FILIPPONIO, Lorenzo / SEIDL Christian (a cura di) (2015): *Le lingue d'Italia e le altre. Contatti, sostrati e superstrati nella storia linguistica della Penisola*. Milano: FrancoAngeli.
- GIORDAN, Henri (a cura di) (1992): *Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l'homme*. Paris: Kimé.
- GUSMANI, Roberto (2003): «I perché di una posizione critica», in ORIOLES, Vincenzo (a cura di): *Atti del Convegno di Studi La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive (Udine, 30 novembre - 1o dicembre 2001)*. Udine: Forum, p. 115-122.
- KREFELD, Thomas (2008): «La modellazione dello spazio comunicativo al di qua e al di là del territorio nazionale», in BERRUTO, Gaetano e altri (a cura di): *Lingua, cultura e cittadinanza in contesti migratori. Europa e area mediterranea*. Perugia: Guerra Edizioni, p. 33-44.
- KREFELD, Thomas (2016): «Profilo sociolinguistico», in LUBELLO, Sergio (a cura di): *Manuale di linguistica italiana*. Berlin / Boston: De Gruyter, p. 262-274.
- MALFATTI, Eleonora (2004): «La tutela del pluralismo linguistico in Italia tra “dialetti” e “lingue minoritarie”. Bilancio e prospettive», *Lingua e Stile*, 39, fasc. 2, p. 249-287.
- MARCELLESI, Jean-Baptiste (1984): «La définition des langues en domaine roman: les enseignements à tirer de la situation corse», in: *Actes du 17. Congrès international de linguistique et philologie romanes*, vol. V. Aix-en-Provence / Marseille: Université de Provence, p. 307-314.
- MARCELLESI, Jean-Baptiste (1991): «Polynomie, variation et norme», in CHIORBOLI, Jean (a cura di): *Les langues polynomiques. Actes du colloque international des langues polynomiques (Université de Corse, 17-22 septembre 1990)*. Corte: Publications Universitaires de Linguistique et d'Anthropologie, p. 332-336.
- METZELTIN, Miguel (2007): «Del Renacimiento a la actualidad (I). Procesos de codificación de las lenguas románicas», in GARGALLO GIL, Enrique / BASTARDAS, Maria Reina (a cura di): *Manual de lingüística románica*. Barcelona: Ariel, p. 147-197.
- MULJAČIĆ, Žarko (1996): «Introduzione all'approccio relativistico», *Linguistica Pragensia*, 2, p. 87-107.

- ORIOLES, Vincenzo (2003): *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*. Roma: Il Calamo.
- ORIOLES, Vincenzo (2007): «Modelli di tutela a confronto: promuovere la ricerca e la formazione o assecondare la deriva burocratica?», in CONSANI, Carlo / DESIDERI, Paola (a cura di): *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*. Roma: Carocci, p. 327-335.
- ORIOLES, Vincenzo / TOSO, Fiorenzo (a cura di) (2001): *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna. Documenti del Convegno Internazionale di Studi (Calasetta, 23-24 settembre 2000)*. Recco: Le Mani.
- ORIOLES, Vincenzo / TOSO, Fiorenzo (a cura di) (2005): «Le eteroglossie interne. Aspetti e problemi», *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, 34 (numero monografico).
- PANZERI Lino (2009): «Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle Regioni ordinarie», *Le Regioni*, 5, p. 979-1016.
- PANZERI Lino (2012): «La tutela delle minoranze linguistiche nella legislazione piemontese: spunti ricostruttivi a margine delle leggi reg. 7 aprile 2009, nn. 11 e 12», in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Palma*, vol. I. Torino: Giappichelli, p. 341-357.
- PANZERI, Lino (2014): «Diritti linguistici e autonomie ordinarie», in MORELLI, Alessandro / TRUCCO, Lara (a cura di): *Diritti e autonomie territoriali*. Torino: Giappichelli, p. 509-519.
- PANZERI, Lino (2015): *I diritti linguistici delle 'nuove minoranze'*, in FERRI, Giampietro (a cura di): *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p.135-160.
- PANZERI, Lino (2016): *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*. Milano: Giuffrè.
- PIERGIGLI, Valeria (2001): *Lingue minoritarie e identità culturali*. Milano: Giuffrè.
- PIERGIGLI, Valeria (2003): «Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi», in ORIOLES, Vincenzo (a cura di): *Atti del Convegno di Studi La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive (Udine, 30 novembre - 1o dicembre 2001)*. Udine: Forum, p. 43-63.
- POGGESCHI, Giovanni (2010): *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*. Roma: Carocci, 2010.
- RENZI, Lorenzo (1975): «Uno o più drammi linguistici. Le "Lingue tagliate" di Sergio Salvi e altre questioni di sociolinguistica», *Nuova corrente*, 67, p. 330-345.
- RUFFINO, Giovanni (1992): *Scuola Dialecto Minoranze linguistiche. L'attività legislativa in Italia (1946-1992)*. Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
- SERIANNI, Luca / TRIFONE, Pietro (a cura di) (1994): *Storia della lingua italiana*, vol. III. *La altre lingue*. Torino: Einaudi.
- SIMONE, Raffaele (1999): «Minoranze in minoranza?», *Italiano & Oltre*, 5, p. 185-198.
- TELMON, Tullio (1994): «Aspetti sociolinguistici delle eteroglossie in Italia», in SERIANNI, Luca / TRIFONE, Pietro (a cura di): *Storia della lingua italiana*, vol. III. *La altre lingue*. Torino: Einaudi, p. 923-950.
- TELMON, Tullio (2006): «La sociolinguistica e le leggi di tutela delle minoranze linguistiche», *Lingue e idiomi d'Italia*, 1, p. 38-47.

- TELMON, Tullio (2007): «L'impatto della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche sulle istituzioni: le positività e le negatività», in CONSANI, Carlo / DESIDERI, Paola (a cura di): *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*. Roma: Carocci, p. 310-326.
- TOSO, Fiorenzo (2003): «Un caso irrisolto di tutela: le comunità tabarchine della Sardegna», in ORIOLES, Vincenzo (a cura di): *Atti del Convegno di Studi La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive (Udine, 30 novembre - 1o dicembre 2001)*. Udine: Forum, p. 267-276.
- TOSO, Fiorenzo (2004): «La legge 482 e gli scenari recenti della "politica linguistica" in Italia», *Rivista italiana di linguistica e dialettologia*, 6, p. 41-64.
- TOSO, Fiorenzo (2005): «Le legislazioni regionali in materia linguistica. Una risorsa e un problema», in RUFFINO, Giovanni / LO PIPARO, Franco (a cura di): *Gli italiani e la lingua. A quarant'anni dalla pubblicazione della Storia linguistica dell'Italia unita di Tullio De Mauro. Atti del convegno (Palermo-Bagheria, 13-14 giugno 2003)*. Palermo: Sellerio, p. 255-267.
- TOSO, Fiorenzo (2008a): *Le minoranze linguistiche in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- TOSO, Fiorenzo (2008b): «Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia», *Ladina*, 32, p. 165-222.
- TOSO, Fiorenzo (2009): «L'occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un episodio di glottofagia», in MALERBA, Albina (a cura di): *Quem tu probe meministi. Studi e interventi in memoria di Gianrenzo P. Clivio. Atti dell'incontro (Torino, Archivio di Stato, 15-16 febbraio 2008)*. Torino: Centro Studi Piemontesi, 2009, p. 177-248.
- TOSO, Fiorenzo (2014): «La L.N. 482 tra auspici di salvaguardia ed esigenze di riforma. Qualche considerazione sul fallimento della tutela delle minoranze linguistiche in Italia», in CARETTI, Paolo / CARDONE, Andrea (a cura di): *Lingue e diritti*, vol. II, *Lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze (Firenze, 15 novembre 2013)*. Atti. Firenze: Accademia della Crusca, p. 203-215.
- TOSO, Fiorenzo (2015): «I paradossi della "minorizzazione". Žarko Muljačić e il relativismo linguistico», *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, 49, 1, p. 129-142.